

DELIBERA N. 209/23/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CANALE ITALIA – LCN 18 PIEMONTE”)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ARTICOLO 29, COMMA 4 LETT. C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
NOVEMBRE 2021, N. 208**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 01/2023 – PROC. N. 21/23/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul*

rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche”;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “*Aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Piemonte;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023 tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Piemonte l'esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il*

monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità ed inoltre che *“l'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura (...);*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Piemonte, a seguito della segnalazione di un teleutente, ha effettuato il monitoraggio delle trasmissioni mandate in onda dal servizio media audiovisivo “*Canale Italia*”, della società Canale Italia S.r.l., autorizzata a trasmettere in Piemonte con il numero di LCN 18 (“*primo arco di numerazione*” di cui alla delibera n. 116/21/CONS), riscontrando che dal 2 all'8 aprile 2023, nella fascia oraria compresa tra le ore 01:30 e le ore 05:50 circa, l'emittente ha trasmesso programmi di promozione di servizi telefonici a carattere erotico anche a valore aggiunto del tipo messaggia vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari e conseguentemente, con provvedimento CONT. N. 01/2023 del 4 luglio 2023, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla citata società Canale Italia S.r.l. la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. 208/21, per aver trasmesso in data 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aprile 2023, nelle fasce orarie specificate nell'atto di contestazione, programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti.

2. Deduzioni della società

La società Canale Italia S.r.l., cui il citato atto CONT. N. 01/2023 del 4 luglio 2023 è stato notificato in pari data, con nota del 19 luglio 2023 ha rappresentato quanto segue:

- i messaggi oggetto di contestazione sono stati irradiati in orario notturno e quindi in conformità alle disposizioni di cui all'art 1, c. 26 del D.L. 23/10/1996 n. 545, convertito dalla L. 3/12/1996 n. 650;

- i messaggi oggetto di contestazione non contengono immagini che, ai sensi delle linee interpretative e di indirizzo fornite dall'AGCOM con delibera n. 23/07/CSP, possono essere qualificate come pornografiche in quanto non sono offensive del pudore, non presentano nudi integrali né esibizioni di organi genitali, non raffigurano atteggiamenti che rievocano esplicitamente gli atti della riproduzione, mentre la sola esibizione del seno nudo non integra una ipotesi di reato (cfr. Cass. Sez. III° penale del 3/10/1997, n. 8959);

- la qualificazione di programmi per soli adulti non può che riferirsi a trasmissioni la cui visione è vietata ai minori o comunque è classificata come tale in relazione agli indirizzi forniti dall'AGCOM con delibera n. 23/07/CSP; nel caso di specie, qualificare i programmi oggetto di contestazione come rivolti ad “un pubblico di soli adulti” è contrario alla realtà e al buon senso, posto che, come sopra rilevato, gli stessi non presentano oscenità né pornografia

e di conseguenza stabilire che solo gli adulti possano esserne i destinatari si rivela evidentemente una semplice e infondata deduzione autoreferenziale che, come tale, è il risultato di una valutazione opinabile che ha portato a una conclusione del tutto inaccettabile; non potendo essere qualificate come programmi “rivolti ad un pubblico di soli adulti” le trasmissioni mandate in onda possono essere irradiate anche nel primo arco di numerazione LCN;

- per quanto riguarda le indicazioni riportate in sovraimpressione nei videoclip mandati in onda, cui nell’atto di contestazione viene fornito particolare risalto a comprova del tenore erotico dei programmi trasmessi, si osserva che le varie diciture che appaiono in sovraimpressione sono riferibili al principio della libertà di genere, tanto auspicata al momento ed oggetto dell’insistito dibattito animatosi all’interno di tutti i partiti politici e di vari movimenti di opinione circa la possibilità di estendere a tutti i generi le medesime libertà di espressione e la stessa onorabilità riconosciuta tradizionalmente ai generi maschili e femminile;

- l’orario di trasmissione, successivo alle ore 01:30, esclude che solo gli adulti possano essere i destinatari dei messaggi in quanto per i c.d. “adulti” gli orari notturni di trasmissione inducono più al sonno che alla visione delle trasmissioni oggetto di contestazione;

- casi analoghi a quello oggetto della contestazione del CO.RE.COM. Piemonte sono stati archiviati dall’AGCOM.

Il CO.RE.COM. Piemonte, con deliberazione n. 38/2023 del 20 settembre 2023, ha ritenuto di confermare quanto emerso nella fase istruttoria proponendo la prosecuzione del procedimento con l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Valutazioni dell’Autorità

Al riguardo non si ritiene di poter accogliere la proposta formulata dal CO.RE.COM. Piemonte poiché dall’esame della documentazione istruttoria versata in atti si rileva quanto segue:

- dall’esame della programmazione notturna diffusa nella settimana compresa tra il 2 e l’11 aprile 2023 dal fornitore di servizi media audiovisivi “*Canale Italia*” operante in Piemonte sul canale LCN 18 e dalla stessa descrizione operata dal CO.RE.COM. Piemonte nell’atto di contestazione CONT. N. 01/2023 del 4 luglio 2023, emerge che le trasmissioni mandate in onda consistono in una serie di filmati recanti propaganda di servizi telefonici di tipo interattivo a carattere erotico con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899) nel corso dei quali le protagoniste esibiscono il proprio corpo in atteggiamenti sensuali, mentre in sovraimpressione compaiono scritte intese a promuovere i servizi offerti (*Calde ragazze in linea, Intriganti sottomissioni, Trans Ruby 8^ misura, Eva la schiava del tuo piacere, Giovani padrone autoritarie, Linea trans dal vivo, Ascolta la mia prima volta, etc...*);

- la propaganda di servizi telefonici di tipo interattivo audiotex con numerazione a sovrapprezzo del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari è oggetto di una disposizione specifica (art. 1, comma 26, del decreto legge n. 545/1996, convertito in legge n. 650/1996) che ne proibisce la trasmissione unicamente nella fascia di ascolto e di visione compresa tra le ore 07:00 e le ore 24:00 consentendone, conseguentemente, la messa in onda nella fascia oraria notturna, come avvenuto nella fattispecie oggetto di contestazione;



- come rilevato dalla società Canale Italia S.r.l., sulla base dei criteri richiamati dalle delibere AGCOM n. 23/07/CSP e n. 52/13/CSP, le scene trasmesse, nel corso delle quali le protagoniste esibiscono il proprio corpo in pose sensuali senza mostrare nudità completa o visione dell'organo genitale, non sono caratterizzate da contenuti pornografici o gravemente nocivi allo sviluppo fisico o morale dei minori od ancora lesivi della dignità della persona, né le stesse possono rientrare nelle fattispecie individuate dalla giurisprudenza penale in materia di rappresentazioni oscene;

- se da un lato il legislatore, con le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sulla scorta dell'attività regolatoria svolta dall'AGCOM in materia di LCN con delibera n. 116/21/CONS, ha inteso realizzare un generale rafforzamento delle disposizioni poste a tutela degli utenti del primo arco di numerazione ed attribuire un particolare valore alla programmazione dell'emittenza locale assegnataria di tale arco di numerazione vietando, tra l'altro, nel corso dell'intera programmazione giornaliera, la diffusione di propaganda di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari rivolta adun pubblico di soli adulti, dall'altro non risulta dimostrata agli atti la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa contestata con il citato provvedimento CONT. N. 01/2023 del 4 luglio 2023, ovvero che il fornitore di servizi media "Canale Italia" abbia mandato in onda trasmissioni riconducibili al novero di quelle riservate esclusivamente al pubblico adulto, considerato che nei messaggi promozionali oggetto di contestazione non si fa ricorso a rappresentazioni di natura sessuale in grado di ledere la morale, la decenza o il decoro o di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e che gli stessi sono stati irradiati in fascia oraria notturna, in cui la programmazione deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto e della libertà di informazione e di impresa;

- gli accorgimenti visivi adottati dall'emittente non costituiscono circostanze sufficienti a dimostrare che la visione del programma, sebbene sconsigliata al pubblico dei minori, in relazione ai contenuti veicolati e al carattere delle scene rappresentate - che possono essere interpretate come rilevanti sotto il profilo del buon gusto, come comunemente inteso, piuttosto che configurare una ipotesi di rappresentazione pornografica - sia destinata al solo pubblico adulto;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Canale Italia S.r.l. per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 4, lett. c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Piemonte nei confronti della società Canale Italia S.r.l. - codice fiscale 00607860277 - con sede legale

in Rubano (PD) Via Pacinotti n. 18, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba